

Quali sono le condizioni per potere ricorrere all'Arbitrato?

In primis è necessario un accordo tra le Parti che potrà formalizzarsi o prima della lite, inserendo una clausola compromissoria ad esempio in un contratto o in un atto separato, o a lite già iniziata sottoscrivendo un compromesso. Inoltre è necessario che la lite sottoposta a procedura arbitrale abbia ad oggetto diritti disponibili salvo espresso divieto di legge.

Cosa si intende per Clausola compromissoria e per Compromesso?

La Clausola compromissoria, disciplinata dall'art. 808 codice di procedura civile, è un patto scritto attraverso il quale le Parti devolvono agli Arbitri la decisione di una controversia che potrebbe presentarsi in futuro e che potrà essere antecedente, contemporanea o successiva rispetto al contratto a cui si riferisce.

Il Compromesso, disciplinato dall'art. 807 c.p.c, è un atto con cui le Parti devolvono ad una procedura arbitrale la risoluzione di una lite già insorta. Escludendo le controversie commerciali, il Compromesso è molto meno utilizzato rispetto alla Clausola compromissoria in quanto la parte inadempiente sarà poco propensa ad accettare una soluzione rapida della lite, preferendo approfittare delle lungaggini procedurali.

Cos'è la convenzione in materia non contrattuale?

Oltre alla Clausola compromissoria e al Compromesso esiste una terza tipologia di convenzione definita "convenzione d'Arbitrato in materia non contrattuale", introdotta dall'art. 808 bis codice di procedura civile, a cui potere affidarsi per controversie future riguardo a determinati rapporti non inclusi nel contratto. Prima della Riforma del 2006 tali tipi di controversie potevano essere oggetto solo di compromesso giacché l'applicazione di una clausola compromissoria poteva apparire contraria al principio della determinatezza dell'oggetto del contratto.

Chi può stipulare una convenzione di Arbitrato?

Ogni qualvolta ci si trova di fronte ad una convenzione di Arbitrato bisogna indagare sul possesso dei requisiti soggettivi di chi la sottoscrive, distinguendo tra:

- capacità a compromettere: l'idoneità in astratto di un soggetto di stipulare ed essere Parte di un patto compromissorio;
- legittimazione a compromettere: il potere di vincolare a decisione arbitrale la risoluzione di una lite relativa ad uno specifico diritto soggettivo, che spetta solo al titolare dello stesso diritto (eccetto i casi di rappresentanza processuale).
- La Riforma del 2006 ha inciso sul tema della capacità in quanto il precedente art. 807 codice di procedura civile equiparava la stipulazione di un compromesso ad un atto di straordinaria amministrazione.

Oggi invece abbiamo un particolare riferimento, l'art. 808 c. 2 codice di procedura civile, il quale precisa che *il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria*, anche se è pacifico che il principio valga anche per le altre tipologie di convenzione di Arbitrato.

Ribadiamo inoltre che l'Arbitrato è un negozio giuridico privato e di conseguenza saranno applicabili le disposizioni in materia di rappresentanza con la possibilità che il potere di compromettere venga delegato a terzi.

La convenzione di Arbitrato si applica solo alla controversia indicata?

Le Parti non sempre esprimono la propria volontà in modo chiaro. In tali casi sarà necessaria un'attività interpretativa in parte dettata dall'art. 808-quater codice di procedura civile ed in parte da ricostruire sulla base dei principi generali in materia di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. L'art. 808-quater codice di procedura civile stabilisce che in caso di dubbi la convenzione d'Arbitrato vada estesa a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto a cui il patto si riferisce.

La nuova disposizione pone termine ad un lungo contrasto giurisprudenziale e dottrinale in quanto prima prevaleva l'opinione che si dovesse dare un significato restrittivo alla clausola, conservando maggiore spazio possibile alla competenza del Giudice ordinario. Lo stesso principio vale quando bisogna indagare sulle vicende di altri contratti conclusi dalle medesime Parti e che sono funzionalmente collegati a quello contenente la convenzione arbitrale.

La disciplina non ha carattere esaustivo e quindi gli aspetti non disciplinati da questa disposizione vanno considerati tenendo conto delle norme sull'interpretazione del contratto (contenute negli artt. 1362 ss. c.c.). In particolare, si prescrive all'interprete di non limitarsi alla rigida lettura delle disposizioni, ma di ricavare la comune intenzione delle Parti anche dal loro comportamento successivo tenuto in sede arbitrale.

Compromesso: forma e contenuto?

Il compromesso a pena di nullità deve essere scritto e determinare l'oggetto della controversia. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Oltre che una forma scritta, il compromesso dovrà avere un oggetto chiaro e determinato (anche con atto successivo, purché precedente all'accettazione dell'incarico da parte degli Arbitri) il che, in termini pratici, si realizza formulando nel dettaglio le questioni che dovranno essere risolte dagli Arbitri, anche sotto forma di quesiti. Il compromesso, oltre alla reciproca volontà di ricorrere alla procedura arbitrale, deve indicare la Sede dell'Arbitrato, la natura rituale o irrituale, la decisione secondo diritto o equità, il numero di arbitri (sempre dispari), le regole da applicare (o il richiamo al regolamento di un organismo), la lingua del procedimento, l'eventuale termine per l'emissione del lodo. In assenza di alcuni elementi come la sede, il numero di arbitri o il termine per la decisione viene in soccorso il codice di procedura civile prevedendo dei criteri sostitutivi.

Clausola compromissoria: forma e contenuto?

Premesso che la clausola compromissoria è soggetta al requisito della forma scritta, nella sua redazione è necessario tenere conto di alcuni elementi: sede dell'Arbitrato, tipologie di Arbitrato (rituale/irrituale), criterio della decisione (diritto/equità), il numero di arbitri, il richiamo al Regolamento di un organismo o la predisposizione delle regole della procedura, lingua, eventuale termine per l'emissione del lodo. Ricordiamo che in assenza di alcuni elementi viene in soccorso il codice di procedura civile prevedendo dei criteri sostitutivi.

La clausola compromissoria deve essere obbligatoriamente contenuta nel contratto a cui fa riferimento?

No. Le parti possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto siano decise da Arbitri e ciò potrà avvenire nel contratto che contiene la clausola oppure in un atto separato.

Qual è l'efficacia della convenzione?

La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito non toglie efficacia alla convenzione d'Arbitrato. Il nuovo art. 808-quinquies vuole assicurare il rispetto della volontà delle Parti evitando la perdita di efficacia della convenzione nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza arrivare ad una pronuncia nel merito. Tale principio trova delle eccezioni che fanno perdere efficacia del patto compromissorio e i casi specifici sono i seguenti:

- improcedibilità dell'Arbitrato a norma dell'art. 816 quater c. 1 e c. 2 (Arbitrato con pluralità di Parti);
- mancata anticipazione delle spese prevedibili a favore degli Arbitri, a cui è stata condizionale la prosecuzione del procedimento a norma dell'art. 816-septies;
- provvedimento di "non luogo a provvedere" per la scadenza del termine per il deposito del lodo a causa dell'inerzia delle Parti;
- provvedimento in cui gli Arbitri dichiarano di non potere pronunciarsi sul merito a causa della mancanza di una valida convenzione di Arbitrato o perché la controversia è estranea al patto.

Come si estingue una convenzione di Arbitrato?

La convenzione di Arbitrato può essere affetta da patologie diverse dalla inefficacia e quindi potrà essere annullata (per carenza dell'elemento formale o perché vuole compromettere materie non arbitrabili) o estinta.

L'estinzione può essere: *volontaria* (con decisione concorde delle parti), per *rinuncia* espressa o tacita e per altri motivi individuati soprattutto da dottrina e giurisprudenza (es. per inarbitrabilità di una controversia a seguito di una modifica legislativa).